

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

(Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 –

Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni)

Aggiornamento: 1 giugno 2009

Gentile Cliente,

il presente "Avviso" espone in forma sintetica norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari previsti dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e dalla relativa normativa d'attuazione, compendiate nel Titolo X, Capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, al fine di richiamare la sua attenzione sui Suoi diritti e sugli strumenti previsti a Sua tutela.

L'Avviso non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dalle disposizioni della Consob e che EFFEGI S.p.A. non è autorizzata a svolgere.

Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla Società, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la Società si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione, nel caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione istanza;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la Società (ed il cliente) alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e, comunque, una volta all'anno,

mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;

- di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;

- di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;

- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

In particolare, per i contratti di credito al consumo, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;

- di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;

- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

Le norme e tutela del cliente

Sono a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della Società e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;

- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;

- l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;

- l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

(Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 –

Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni)

- la *nullità* delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge che prevede, per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto);

In particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- *l'indicazione*, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;

- *l'obbligo* di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;

- *l'obbligo* di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;

- *l'obbligo* di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;

- *l'applicazione* delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice Civile nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito;

- *l'applicazione*, qualora il finanziamento richiesto sia finalizzato all'acquisto di beni in multiproprietà, delle disposizioni del D. Lgs. 206/2005 che prevedono che il contratto di credito erogato per il pagamento del prezzo o di parte di esso, si risolva di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente (consumatore) abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà conformemente a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 206/2005;

- *l'applicazione*, qualora il finanziamento richiesto sia finalizzato all'acquisto di beni o servizi mediante contratti conclusi con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, delle disposizioni del D.Lgs. 206/2005 che prevedono che qualora il prezzo di un bene o servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito si risolva di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto a distanza conformemente a quanto previsto dal suddetto D. Lgs. 206/2005.

Eventuali altri strumenti di tutela dei consumatori previsti dall'ordinamento giuridico

Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 190/05 relative alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che prevedono che qualora il prezzo di un bene o servizi, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un

credito concesso al consumatore, il contratto di credito si risolva di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto a distanza in conformità a quanto previsto dal suddetto D.Lgs. 190/05.

Le procedure di reclamo

Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a EFFEGI S.p.A. - Via Losanna, 4 - 20154 MILANO (MI).

Il reclamo viene evaso entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Il ricorso non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.